

9. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto, costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura, comprese le attrezzature necessarie per l'allestimento di automezzi per il trasporto di pesce vivo;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico escluse le attrezzature informatiche e il software utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa;
- spese relative a locali, attrezzature e arredi per la preparazione e la degustazione di prodotti aziendali;
- spese generali: sono ammissibili le spese tecniche, riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per importi eccedenti i 250.000 Euro; in caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
Sono altresì ammissibili ulteriori spese purché giustificate e documentate (es. spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico ecc.) e sono ammesse per l'importo esposto nel computo, che sarà documentato in modo specifico in sede di stato finale. Il totale delle spese generali non può comunque superare il 12% della spesa ammessa. Nel caso di opere e lavori, i prezzi esposti nel computo metrico estimativo vengono confrontati con i prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e i medesimi vanno ridotti del 10%. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'elenco prezzi ufficiale, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.

Non sono ammissibili le spese per:

- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- trasferimento di proprietà di un'impresa

- acquisto automezzi;
- contributi in natura;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- acquisto di beni usati;
- spese relative ad opere in subappalto;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, prodotti e servizi fornite da soci;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- tributi e oneri;
- IVA;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.